

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 19 aprile 2012)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI
Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulle proposte di legge

- N. 155** a iniziativa della Giunta regionale (Testo base)
presentata in data 23 novembre 2011
RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 "NORME PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI"
- N. 190** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 30 marzo 2012
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DEGLI ENTI PARCO
REGIONALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994,
N. 15 "NORME PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
NATURALI"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 155

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 27 aprile 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 27 aprile 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 155/2011 avente ad oggetto "Riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali" (Testo base) abbinata alla proposta di legge n. 190/2012;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

con le seguenti raccomandazioni:

- 1) che siano inseriti tra i componenti della Comunità del Parco i rappresentanti degli Enti Locali;
- 2) che sia attribuita alla Comunità del Parco la competenza relativa all'approvazione del Piano pluriennale economico-sociale;
- 3) nel consiglio direttivo sia nominato un rappresentante della Provincia anziché un rappresentante della Regione.

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per il riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali), ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2
(Organi)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- la comunità del parco;
- il presidente;
- il revisore dei conti.

Art. 3
(Comunità del parco)

1. La comunità del parco è composta da:

- un rappresentante della Provincia;
- un rappresentante di ciascun Comune il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La comunità del parco è costituita con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. Con la medesima deliberazione è altresì nominato il presidente tra i componenti della comunità del parco.

3. Ogni rappresentante esprime un voto ponderato, determinato dallo statuto dell'ente tenen-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto e finalità)

Identico

Art. 2
(Organi)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- ~~la comunità del parco~~ **il consiglio direttivo**;
- Identica**
- Identica**

Art. 3
(Comunità del parco)
(Consiglio direttivo)

1. ~~La comunità del parco è composta da~~ **Il consiglio direttivo è composto da:**

- ~~un rappresentante della Provincia~~ **un rappresentante della Regione**;
- ~~un rappresentante di ciascun Comune il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco~~ **due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco**;
- Identica**
- Identica**

2. ~~La comunità del parco è costituita~~ **Il consiglio direttivo è costituito** con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. ~~Con la medesima deliberazione è altresì nominato il presidente tra i componenti della comunità del parco~~ **Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.**

3. Soppresso

do conto dei seguenti criteri:

- a) 55 per cento attribuito sulla base del conferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali;
- b) 20 per cento attribuito ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell'area del parco;
- c) 20 per cento attribuito ai Comuni sulla base della popolazione residente nell'area del parco;
- d) 2,5 per cento attribuito rispettivamente al rappresentante delle associazioni di protezione ambientale e al rappresentante delle associazioni agricole.

4. Spetta alla comunità del parco:

- a) l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell'ente;
- b) l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- c) l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- d) l'adozione del piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della l.r. 15/1994;
- e) la nomina del direttore;
- f) l'approvazione della dotazione organica.

5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 4
(Presidente)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede la comunità del parco e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

2. Il presidente nomina all'interno della comunità del parco un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

3. Al presidente spetta una indennità pari al 10 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale.

Art. 5
(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.

4. Spetta ~~alla comunità del parco~~ **al consiglio direttivo:**

a) **Identica**

b) **Identica**

c) **Identica**

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**

5. Identico

Art. 4
(Presidente)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede ~~la comunità del parco~~ **il consiglio direttivo** e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

2. Il presidente nomina all'interno ~~della comunità del parco~~ **del consiglio direttivo** un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

3. Identico

Art. 5
(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dalla ~~Giunta regionale~~ **Assemblea legislativa regionale** fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.

2. Il compenso del revisore è stabilito nella misura dell'80 per cento di quello spettante al presidente.

Art. 6
(*Consulta del parco*)

1. L'ente svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una Consulta, senza oneri a carico della finanza pubblica, rappresentativa delle categorie economiche, sociali e culturali, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco.

3. La Consulta si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dalla comunità del parco ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:

- a) documento preliminare del piano per il parco;
- b) proposta di regolamento del parco;
- c) proposta di piano pluriennale economico sociale.

Art. 7
(*Vigilanza e controllo*)

1. La Giunta regionale stabilisce direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione delle spese di gestione.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti presentano, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell'anno di riferimento, contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Identico

Art. 6
(~~Consulta del parco~~)
(**Comunità del parco**)

1. Identico

2. Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una ~~Consulta~~ **comunità del parco** senza oneri a carico della finanza pubblica, rappresentativa delle categorie economiche, sociali e culturali, **delle camere di commercio e delle università**, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco.

3. La ~~Consulta~~ **comunità del parco** si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione ~~dalla comunità del parco~~ **dal consiglio direttivo** ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:

- a) **Identica**
- b) ~~proposta~~ **proposte** di regolamento del parco;
- c) **Identica**

Art. 7
(*Vigilanza e controllo*)

Identico

Art. 8*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell'articolo 3 per la costituzione della comunità del parco negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero. Con la deliberazione di costituzione della comunità del parco la Giunta regionale nomina, oltre al presidente, il revisore unico.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le comunità del parco di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.

4. Gli organi degli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli organi dell'Ente parco regionale di Sasso Simone e Simoncello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla costituzione del Parco interregionale in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo suddetto resta ferma la possibilità di sostituzione dei singoli componenti da parte degli enti rappresentati per la durata rimanente.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale, ove necessario, la proposta di adeguamento delle deliberazioni costitutive delle riserve naturali alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della l.r. 15/1994, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell'articolo 3 per la costituzione della comunità del parco **del consiglio direttivo** negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero. ~~Con la deliberazione di costituzione della comunità del parco la~~ Giunta regionale nomina, oltre al presidente, il revisore unico.

2. Identico

~~3. Le comunità del parco~~ **I consigli direttivi** di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.

4. Soppresso**5. Soppresso****6. Soppresso**

7. Agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano, per quanto non previsto, le norme della l.r. 15/1994 e della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

8. Gli enti di gestione dei parchi regionali adottano la contabilità economica di cui alla l.r. 13/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 9

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli atti istitutivi delle riserve naturali non possono prevedere la costituzione di ulteriori organi, ad eccezione di organismi esclusivamente consultivi a supporto dell'attività dei soggetti preposti alla gestione e senza oneri a carico della finanza pubblica. In tali organismi non è prevista la partecipazione di rappresentanti della Regione.”.

2. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 13 e l'articolo 22 della l.r. 15/1994.

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole: “sentita la comunità del parco e” sono sostituite dalle parole: “sentito”.

4. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 15/1994 le parole: “previo parere della comunità del parco” sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole: “tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco” sono soppresse.

6. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 15/1994 le parole: “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può procedere allo scioglimento dei Consigli direttivi” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale può procedere allo scioglimento degli organi”.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Identico

8. Soppreso

Art. 9

(Modifiche e abrogazioni)

1. Soppreso

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Identico

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

**Proposta di legge n. 190
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 30 marzo 2012**

**NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI
GESTIONE DEGLI ENTI PARCO REGIONALI
E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15
“NORME PER L’ISTITUZIONE E GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE NATURALI”**

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riordino degli enti di gestione dei parchi regionali al fine di migliorare l'efficacia della gestione e razionalizzare la spesa.

Art. 2
(Organizzazione degli enti parco regionali)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Revisore dei conti.

2. Il Presidente, il Consiglio di gestione e il Revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

3. Il Presidente, eletto dal Consiglio di gestione, è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

4. Il Consiglio di gestione è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da tre membri, uno dei quali su designazione della Regione, sentita la Provincia competente, e due in rappresentanza dei Comuni territorialmente interessati. Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) l'approvazione dello Statuto;
- c) l'adozione del piano pluriennale di cui all'articolo 17 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
- d) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) la nomina del direttore.

5. Ai componenti del Consiglio di gestione spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute dello stesso.

6. Per i componenti del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

7. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

8. Il compenso del revisore è stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Consulta del parco)

1. L'ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste.

2. La Consulta esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio sui seguenti atti:

- a) documento preliminare del piano per il parco;
- b) proposta di regolamento del parco;
- c) proposta di piano pluriennale economico e sociale.

3. Qualora la Consulta non si esprime entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 23 della l.r. 15/1994, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
- b) definisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli enti di gestione;
- c) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale.

Art. 5*(Modifiche ed abrogazioni)*

1. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell'art. 13 della l.r. 15/1994.
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole "sentita la comunità del parco e" sono sostituite dalla parola: "sentito".
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 15/1994 le parole "previo parere della comunità del parco" sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole: "tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco" sono soppresse.
5. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 15/1994 le parole "consigli direttivi" sono sostituite dalle parole: "consigli di gestione".